

STATUTO

COOPERATIVA MARGARITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAGONIA CT VIA PENSAVALLE
12

Numero REA: CT - 459423

Codice fiscale: 06031550871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Amministrazione nominato per i primi tre esercizi nelle perso-	
	ne dei comparenti signori:	
	CARUSO DAVIDE quale Consigliere e Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione,	
	CARUSO GIUSEPPE quale Consigliere,	
	DI GRAZIA CONCETTA quale Consigliere,	
	i quali accettano le cariche rispettivamente loro conferite e	
	chiedono ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'iscrizi-	
	zione della propria nomina nel Registro delle Imprese di com-	
	petenza, dichiarando l'inesistenza a proprio carico di cause	
	di ineleggibilità quali previste dall'articolo 2382 c.c. e di	
	interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei pro-	
	pri confronti in qualunque altro Stato membro dell'Unione Eu-	
	ropea.	
	La rappresentanza sociale spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al	
	Vice Presidente, se nominato.	
	I comparenti delegano fin d'ora il signor CARUSO DAVIDE, nella	
	sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a	
	provvedere a tutte le attività che dovessero essere richieste	
	dalle competenti autorità in sede di iscrizione della società	
	e a depositare presso le casse sociali il versamento del capi-	
	tale come sopra ricevuto.	
	STATUTO	
	Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo, si rin-	

via alle previsioni di legge e allo statuto sociale recante le norme che regolano il funzionamento della società, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

SPESE PER LA COSTITUZIONE

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, è di euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero).

Il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di pugno da me Notaio su quattro fogli per quattordici pagine fin qui, è stato da me letto ai comparenti, che mi dispensano dalla lettura di quanto ad esso allegato. Esso viene approvato e sottoscritto alle ore undici e minuti quaranta.

F.to: Di Grazia Concetta; Caruso Giuseppe; Caruso Davide; Marco Francesco Mauceri Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "COOPE-	
	RATIVA MARGARITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "COO-	
	PERATIVA MARGARITA S.C.S."	
	TITOLO I) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune	
	di Palagonia, la società cooperativa sociale denominata "COO-	
	PERATIVA MARGARITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "CO-	
	OPERATIVA MARGARITA S.C.S."	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci che non concorrono	
	all'adozione della delibera.	
	TITOLO II) SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di	
	lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della	
	legge 381/91 e dell'inserimento lavorativo di persone in con-	

dizioni di svantaggio ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 381/91

Lo scopo che i soci della società intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, è:

- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;
- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;
- di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il loro ruolo, nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 2516 c.c., demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità dei regolamenti interni, di instaurare ed eseguire rapporti mutualistici con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La società, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi perife-

7 di 46

	fisiche, ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di	
	sostanze stupefacenti; centri per convalescenza;	
	- istituti di ricovero per anziani con assistenza	
	infermieristica;	
	- gestione di servizi sociali, di assistenza sociale, di aiuto	
	ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a	
	favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od	
	altrove;	
	- attività di tutela e di orientamento per bambini ed	
	adolescenti; attività finalizzate all'adozione e alla	
	prevenzione di maltrattamenti a danno di minori e donne;	
	- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei	
	consultori matrimoniali e familiari;	
	- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati	
	eccetera, incluso l'allestimento di strutture di rifugio	
	temporanee;	
	- accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto	
	forma di sussidi per l'affitto o di buoni per generi	
	alimentari;	
	- strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri	
	gruppi socialmente svantaggiati;	
	- gestione di servizi di assistenza sociale; assistenza	
	sanitaria; dell'assistenza socio-sanitaria; dell'educazione,	
	istruzione e formazione; della tutela dell'ambiente e	
	dell'ecosistema; della valorizzazione del patrimonio	

	culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria	
	e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi	
	culturali; della formazione extrascolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica ed al successo	
	scolastico e formativo; della fornitura di servizi strumentali	
	alle imprese sociali;	
	- applicazione di tecniche innovative frutto degli studi e	
	della ricerca nei campi delle nuove scienze e della fisica per	
	lo sviluppo del benessere in favore di categorie quali	
	anziani, disabili mentali, ragazze madri, minori, profughi e	
	rifugiati;	
	- organizzare e gestire strutture socio-assistenziali,	
	sanitarie, formative ed educative;	
	- favorire lo sviluppo di metodi per l'apprendimento veloce,	
	il potenziamento delle capacità cognitive, lo sviluppo	
	personale;	
	- servizi di ambulanza per trasporto di malati e feriti,	
	pronto soccorso e rianimazione, soccorso base ed avanzato con	
	auto mediche, soccorso montano, trasporto di soggetti,	
	disabili e dializzati, trasporto di farmaci ed organi	
	destinati al trapianto, trasporto sangue e plasma, tessuti e	
	campioni biologici, trasporto di equipe mediche a fini di	
	prelievo e di trapianto organi da e per presidi sanitari e/o	
	ospedalieri;	
	- servizi sociali educativi per bambini e minori anche in	

	situazioni di svantaggio e di difficoltà;	
	- gestione di asilo nido, scuole materne, ludoteche, strutture	
	serali e di assistenza e custodia di bambini nonché dei servi-	
	zi ausiliari di collegamento;	
	- gestione case di riposo, residenze protette e comunità	
	alloggio per disabili fisici e psichici, donne vittime di	
	violenza, minori, ragazze madri;	
	- promozione, attivazione e gestione di case-famiglia e strut-	
	ture per minori in situazioni di difficoltà familiare;	
	- fattorie didattiche;	
	- agriturismi, campeggi;	
	- gestione di strutture sportive e piscine;	
	- attività connesse all'agricoltura, coltivazione ed	
	allevamento;	
	- prima lavorazione di prodotti agricoli, trasformazione, e	
	vendita;	
	- gestire in proprio o per conto terzi case di riposo per	
	anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto,	
	indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre	
	prestazioni accessorie;	
	- gestire in proprio o per conto terzi centri di accoglienza	
	per profughi, immigrati, richiedenti asilo;	
	- servizi sociali a sostegno e tutela della famiglia e ragazze	
	madri; aiuto domestico; gestione di case di accoglienza per	
	gestanti, ragazze madri e donne vittime della violenza;	

	- gestione di comunità di tipo familiare per famiglie in	
	difficoltà; servizi sociali in risposta ai bisogni di persone	
	con disabilità intellettiva o con disturbi di apprendimento	
	del linguaggio; di persone con deficit cognitivo acquisito.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio per conto terzi: attività di	
	psicodiagnosi e di consulenza psicologica, neuropsicologica e	
	pedagogica; attività di prestazione di servizi di riabilita-	
	zione; centri diurni, pomeridiani, residenziali di riabilita-	
	zione; servizi temporali di accoglienza di socializzazione;	
	servizi domiciliari di riabilitazione, sostegno e consulenza	
	effettuati presso la famiglia, la scuola o altre strutture di	
	accoglienza; attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consa-	
	pevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno; attività di orientamento; servizi	
	di psicoterapia ambulatoriale; consulenze e progettazioni ne-	
	gli ambiti di interventi sopra descritti; attività di psicolo-	
	gia del lavoro e delle organizzazioni, con riferimento allo	
	sviluppo e gestione delle risorse umane, analisi organizzati-	
	va, progettazione, esecuzione e restituzione delle analisi in-	
	terpretative negli ambiti sopra menzionati; servizi di soste-	
	gno e di integrazione sociale per soggetti immigrati; servizi	
	di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di	
	protezione internazionale; assistenza sociale; assistenza sa-	

12 di 46

tiva può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili e immobili utile e necessari, con espressa esclusione delle attività previste dalla legge n.1/1991 e n.52/1991, da decreti legislativi n. 415/1996 e n.385/1993 ed in genere di tutte quelle attività per le quali la legge prescrive l'iscrizione in appositi albi o elenchi o specifica autorizzazione; potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie degli organi sociali per il perseguimento dello scopo sociale, purchè si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società possieda tutti i requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni e realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci disciplinati da apposite regolamento interno dell'osservanza delle leggi vigenti, in particolare, dei limiti previsti dall'art.13 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni; essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonchè ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La società cooperativa potrà compiere inoltre qualunque altra

operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.

La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi associazioni. La società cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

In particolare la società cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

TITOLO III) SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-

15 di 46

dicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, ove ammesso per il completamento della	
	formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori	
	dall'art. 15 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	

Invece, ove ammesso nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa, costituiscono cause di esclusione sia le precedenti (ove compatibili) che le seguenti:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto e/o da apposito regolamento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV) SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci

sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.

59.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	

queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V) RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed

	i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	

e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare alla vita associativa attraverso la loro presenza ai momenti di incontro promossi ai diversi livelli organizzativi.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio - Recesso)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa

sa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio - Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-

rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 17 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-	
	le.	

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salvo eventuale rateizzazione secondo modalità e termini di legge.

Art. 18 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI) PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1.a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero);	
	1.b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	1.c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di parteci-	
	pazione Cooperativa;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	

l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento

dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-

stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei se-

	guenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni rice-	
	vute.	
	TITOLO VII) ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato o obbligatorio	
	per legge.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comu-	
	nicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione	
	individuato dall'organo amministrativo inviata a ciascun socio	
	almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordi-	

ne del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-

	te del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto depu-
	tato al controllo contabile;
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli
	amministratori ed ai sindaci;
	8. approva i regolamenti interni;
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
	sindaci;
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
	competenza dalla legge e dal presente statuto.
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
	all'art. 26.
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammini-
	stratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
	chiesta.
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di
	una relazione da essi predisposta.
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che stra-	
	ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straor-	
	dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-	
	sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-	

	stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-
	ne.
	L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più
	luoghi, anche collegati con mezzi audiovisivi, a condizione
	che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-
	sultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verba-
	lizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og-
	getto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti
	di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
	sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende
	svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il sog-
	getto verbalizzante, ma in tutti i luoghi audio e video colle-
	gati deve essere predisposto il foglio delle presenze.
	Art. 29 (Voto)
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
	scritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non siano
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
	sua partecipazione.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, da un altro socio avente dirit-
	to al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del

	codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 so-	
	cio.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa	
	modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista	
	dalla legge.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 (Organo Amministrativo)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordina-	
	ria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i so-	
	ci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	

	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice pre-	
	sidente.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all’assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-	
	petenza sulle materie previste dall’articolo 2365 comma secon-	
	do del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice ci-	
	vile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-	
	re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	menti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il legale rappresentante perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e l'organo di controllo devono specificatamente rife-

	rire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Si applicano all'organo di controllo le norme previste in materia di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.	
	TITOLO VIII) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	

	sato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Altre disposizioni e clausola di rinvio)	
	Tutte le comunicazioni della società di cui al presente statuto potranno essere effettuate anche a mezzo affissione presso la sede sociale ovvero a mezzo e-mail ordinaria all'indirizzo preventivamente comunicato dai soci all'organo amministrativo.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.	
	F.to: Di Grazia Concetta; Caruso Giuseppe; Caruso Davide; Marco Francesco Mauceri Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili	